



Corte Federale di Appello FIV

Decisione n. 2/2025

La Corte Federale di Appello composta da:

avv. Pietro Fantoni – Presidente

avv. Cesare Fumagalli – Componente

avv. Andrea Orestano – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento di appello instaurato da:

- Saimon Conti, personalmente, con reclamo depositato con PEC di data 13/10/2025 - reclamante,

e con la costituzione della

- Procura Federale, nella persona dell'avv. Gianfilippo Traversa, con memoria con appello incidentale, depositata in data 10/11/2025,

avverso

la decisione n. 8/2025 depositata il 26/9/2025 del Tribunale Federale nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 3/2025 a carico del tesserato Saimon Conti.

/)/)_/)_



Conclusioni delle parti

- Procura Federale, con memoria depositata in data 10/11/2025:

“Voglia la Corte d’Appello Federale, ogni contraria istanza disattesa:

- respingere l’appello in quanto affetto da evidente inammissibilità e improcedibilità e, nel merito, in quanto infondato e non provato.

Nella non creduta ipotesi di ammissibilità del ricorso, in accoglimento dell’appello incidentale:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non prevede la continuazione della condotta risultata disciplinarmente rilevante e per l’effetto rimodulare la pena inflitta all’incolpato con l’accoglimento delle conclusioni a suo tempo rassegnate che in questa sede si ripropongono:

- mesi 23 di sospensione da ogni attività federale

- € 5.000,00 di sanzione pecuniaria.

In ogni caso accogliere la domanda – in via autonoma ed indipendente dalla declaranda inammissibilità e improcedibilità dell’appello - di condanna alla lite temeraria, condannando il tesserato Saimon Conti ex art. 12 del Regolamento di Giustizia al pagamento di una somma non inferiore ad € 2.000,00 per tale titolo.”

Conclusioni rassegnate all’udienza del 27 novembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

- Saimon Conti – memoria 13/10/2025:

“Si chiede che l’On.le Corte Federale di Appello in riforma della decisione impugnata voglia:



1. In rito, dichiarare la nullità;

2. Nel merito, assolvere il tesserato Saimon Conti dalla contestazione disciplinare a lui contestata in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto; 3.

3. In via istruttoria, si chiede, sin da ora, che:

3.1 Venga:

3.1.1 Acquisito il verbale di udienza;

3.1.2 Reso disponibile uno spazio virtuale nel quale depositare le registrazioni fonografiche, richiamate in possesso del reclamante;

3.1.3 Reso disponibile uno spazio virtuale nel quale depositare la videoregistrazione dell'udienza;

3.2 Vengano sentiti, circa le dichiarazioni e le condotte del tesserato FIV 106652, Avv. Gianfilippo Traversa, già Procuratore Federale FIV dal 21 maggio 2021, richiamate nel presente procedimento:

a. il Prefetto Ugo Taucer, all'epoca dei fatti ed oggi Procuratore Generale dello Sport;

b. il Dott. Luca Saccone, all'epoca dei fatti ed oggi Segretario della Procura Generale dello Sport presso il CONI;

c. L'ing. Francesco Lo Schiavo, già Presidente del Comitato V Zona FIV (Comitato Regionale Campania) dal 2012 al 2024.

3.3 Vengano trasmessi gli atti:

3.3.1 Alla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva c/o il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;



3.3.2 Alla Commissione di Garanzia della Federazione Italiana Vela;

3.3.3 Al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente territorialmente;

3.3.4 Al Consiglio Nazionale Forense;

*3.3.5 Al Ministero di Giustizia - Direzione generale degli affari interni -
Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio II;*

per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Conclusioni rassegnate all'udienza del 27 novembre 2025, da intendersi qui ritrascritte.

//_/_/_

Cenni in fatto e sintesi del procedimento di primo grado

Con atto di deferimento in data 22/7/2025 la Procura Federale formalizzava l'incolpazione nei confronti del tesserato Saimon Conti, chiedendo l'avvio del procedimento disciplinare.

I fatti addebitati al tesserato, all'epoca dei fatti anche investito di funzioni apicali, nell'atto di deferimento a giudizio consistono nel:

- avere indebitamente acquisito (non è dato sapere come o da chi) documentazione non pubblica detenuta dagli Uffici federali;
- avere, a più riprese, utilizzato quella documentazione per presentare esposti o note indirizzate anche ad Autorità nazionali, avvalendosi come cassa di risonanza di testate web;
- essersi reso autore di una serie di denunce pretestuose così abusando dei suoi diritti.



Instaurato il procedimento di primo grado e fissata l'udienza di trattazione (18/9/2025), l'incolpato non si costituiva ritualmente, ma presenziava personalmente; il Tribunale, dando applicazione all'art. 11.5 R.d.G. consentiva comunque alla parte di partecipare all'udienza. La causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.

Con decisione n.8/2025 del 26/9/2025, il Tribunale Federale rigettava le obiezioni formalizzate in sede di udienza dal sig. Conti. In particolare rigettava in quanto inammissibile l'obiezione per la quale il deferimento risulterebbe nullo (e nulla risulterebbe, di conseguenza, la successiva decisione) perché l'accusa, prima del deferimento, avrebbe manifestato alla presenza di terzi di nutrire inimicizia nei confronti dell'incolpato¹. Parimenti riteneva infondata l'obiezione che il presidente ed il relatore (quest'ultimo titolare anche della qualifica di istruttore di II livello), essendo tesserati della FIV, sarebbero per ciò solo incompatibili con la qualità di appartenenti agli Organi di giustizia e di segretario di udienza².

¹ Così il Tribunale: *"risulta assorbente il rilievo che il RdG, allo stesso modo di quanto avviene per il Codice di procedura civile (che costituisce clausola di chiusura del sistema, cfr. 1.6 RdG), non prevede la riconsiderazione dell'accusa e ciò fa perché la stessa accusa, nella qualità di parte del processo, non è titolare di poteri decisori."*

² Il Tribunale così motiva: *"la norma invocata dall'incolpato (art. 42.7 Statuto), allo stesso modo di quanto fa l'art. 1.7 RdG, non collega l'incompatibilità alla mera esistenza di un vincolo associativo tra componente dell'organo di giustizia e Federazione. L'incompatibilità in questione, per l'ordinamento federale, non riguarda infatti tutti, indistintamente, gli associati ma solo quei soggetti in relazione ai quali (a) esista un rapporto di natura associativa che (b) ne comprometta l'indipendenza con la Federazione. La fattispecie invocata dall'incolpato postula dunque l'esistenza di due presupposti: da un lato, il rapporto di natura associativa e, dall'altro lato, la capacità di un tale rapporto di minare la libertà di azione del giudicante ... omissis ... I poteri attribuiti al (e concretamente svolti dal) segretario di udienza non sono infatti tali da poter incidere sulla decisione, trattandosi di mero ausiliario del giudicante privo di autonomia decisionale ai fini qui considerati."*



Nel merito, in sintesi, il Tribunale riteneva provato che l'incolpato avesse detenuto materiale documentale di pertinenza della Federazione senza che questo fosse stato formalmente rilasciato dai competenti uffici. In relazione a tale fatto, considerata l'aggravante della posizione apicale (presidente di Zona), il Tribunale riteneva giusta la sanzione di mesi 9 di sospensione.

Il Giudice di primo grado invece riteneva che l'incolpato non potesse essere sanzionato per non aver fornito spiegazioni alla Procura Federale circa le modalità con le quali (e/o grazie all'ausilio di chi) si era procurato la documentazione in parola, riconoscendo che, anche in ambito sportivo, non possa essere negato il cd. *diritto al silenzio* o addirittura *alla menzogna* (costituendo un corollario del più generale ed insopprimibile diritto alla difesa). Del pari irrilevante, secondo il Tribunale, dal punto di vista disciplinare, risulta la circostanza che l'incolpato non abbia ritenuto di controdedurre all'atto di predeferimento del Procuratore (e alla relativa reiterazione), una tale condotta rientrando a pieno titolo nella gamma dei legittimi comportamenti difensivi. Inoltre, secondo il Tribunale, l'incolpato non può esser perseguito per aver sottoposto all'esame della Procura (Generale e Federale) la documentazione in questione ancorché la sua acquisizione e detenzione non fossero giustificabili.

Secondo il Giudice di prime cure, l'incolpato deve esser mandato assolto dall'addebito di aver dato corso o soltanto concorso alla diffusione via web del contenuto dei documenti in questione giacché difetta un qualsiasi elemento che possa consentire all'indizio (la diffusione via web in concomitanza con la presentazione degli esposti e/o delle segnalazioni) la dimostrazione (per inferenza logica) del fatto incerto da provare



(ossia che la diffusione via web sia opera diretta o indiretta dell'incolpato).

Quanto invece alla propalazione di parte di tale documentazione presso una serie di Autorità amministrative statali, il Tribunale osservava che i tesserati sono destinatari di un dovere di segnalazione alla Procura Federale, che non li priva del diritto di rivolgersi immediatamente agli organi di giustizia statale allorché i fatti abbiano potenziale rilevanza penale, ma riteneva che, al di fuori di questi casi, giusta il richiamo agli art. 2 e 13 del Codice di comportamento FIV, sollecitare l'intervento di autorità amministrative statali, prima che i fatti accertati vengano imparzialmente accertati dagli organi di giustizia sportiva, costituisce condotta rilevante in punto di lealtà e correttezza. Considerata l'aggravante di cui all'art. 67 comma 3 del R.d.G. (posizione apicale all'epoca rivestita dall'incolpato quale responsabile della X Zona FIV), il Tribunale irrogava la sanzione di mesi 6 di sospensione.

Quanto infine all'addebito dell'esercizio abusivo del diritto per essersi il Conti reso autore di numerosi esposti e ricorsi, che concorrerebbero a denotare - in un'ottica di assieme - un'unica, complessa fattispecie di abuso del diritto nella quale gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento federale per tutelare diritti e interessi sarebbero stati distratti dal loro fine tipico ed utilizzati come mezzo di pressione nei confronti degli appartenenti al sistema, il Tribunale riteneva di accogliere la pretesa della Procura, escludendo solo la causa promossa dall'incolpato nei confronti del procedimento di formazione dei nuovi organi federali per il quadriennio 2025/2028. Invece, il Tribunale riteneva non inverosimile ravvisare l'abuso del diritto in violazione dei principi di



lealtà e correttezza con riferimento a tutti gli altri esposti e ricorsi³ presentati dall'incolpato nel tempo e oggetto di deferimento e dai quali discende l'intento del Conti di rafforzare la sua posizione all'interno del sistema mediante una forma di condizionamento, diretto o indiretto, degli altri protagonisti della vita associativa. Il Tribunale, ritenuta palese la violazione del dovere di lealtà e correttezza, irrogava la sanzione della sospensione di mesi 6, considerata anche l'aggravante costituita dalla carica di presidente di zona del tesserato all'epoca dei fatti.

Infine, il Tribunale riteneva di applicare alle diverse condotte ascritte l'istituto della continuazione, costituendo le stesse espressione di un disegno unitario, cioè l'intento dell'incolpato di acquisire maggiore visibilità e quindi maggior ruolo nella Federazione non attraverso il comune dispiegarsi della relativa vita associativa secondo le regole

³ E cioè

- l'esposto verso un consigliere della zona di appartenenza in relazione a semplici divergenze di vedute manifestatesi in occasione di riunioni formali ed informali del Comitato di Zona (16 maggio 2023);
- l'esposto presentato nei confronti di due componenti del Comitato di Zona per segnalare presunte distrazioni di danaro federale senza neppure aver prima analizzato, quale nuovo presidente della Zona interessata, i pretesi (ed inesistenti) ammanchi e persino senza tener conto che uno dei due soggetti denunciati era deceduto (18 settembre 2023);
- la richiesta di decadenza del presidente di Zona diversa da quella di appartenenza nonostante che i competenti organi federali avessero ritenuto giustificata la relativa assenza a tre sedute consecutive della Conferenza territoriale delle zone (28 febbraio 2024);
- la domanda di declaratoria di nullità della convocazione della Conferenza territoriale delle Zone in evidente mancanza dei presupposti ed alla quale l'esponente aveva comunque partecipato (esposto presentato il 13 luglio 2024 a distanza di circa un mese dalla convocazione);
- l'accusa di conflitto di interessi nei confronti del Segretario generale in relazione ad attività neppure astrattamente suscettibili di venire a contatto con le competenze attribuite a tale figura nel sistema federale (21 agosto 2024).



democratiche ma cercando di forzarne le dinamiche grazie al discredito gettato ora su quello ora su quell'altro degli appartenenti al sistema.

Pertanto, il Giudice di prime cure, posto che l'illecito più grave consiste nella clandestina acquisizione di documenti riservati (per il quale la sanzione era stata quantificata nella misura di 9 mesi di sospensione), riteneva che dovessero essere aggiunti mesi 3 in relazione alla richiesta di intervento di Autorità terze e mesi 2 in relazione alle diverse fattispecie di abuso del diritto.

Pertanto, il Tribunale Federale irrogava all'incolpato la sanzione di mesi 14 di sospensione.

//_/_/_/_

Svolgimento del processo di appello

Avverso la decisione di primo grado il sig. Saimon Conti, in proprio, depositava reclamo in data 13/10/2025.

La Procura Federale si costituiva con memoria di data 10/11/2025, proponendo appello incidentale.

Fissata l'udienza del 13/11/2025 per la discussione e riservata in tale sede ogni decisione sull'istanza di sospensione della decisione di primo grado, il sig. Conti depositava, in data 10/11/2025, istanza con richiesta di astensione nei confronti dei componenti del Collegio avv. Cesare Fumagalli e avv. prof. Andrea Orestano. Ritenuta la natura pregiudiziale di tale richiesta, l'udienza veniva rinviata d'ufficio con ordinanza del 11/11/2025. Successivamente, il Presidente, con ordinanza del 20/11/2025 (cui si rimanda per il testo integrale), preso atto che i componenti del Collegio avv. Cesare Fumagalli e avv. prof.



Andrea Orestano non ritenevano sussistere i presupposti previsti dall'art. 51 c.p.c. per l'astensione, né sussistevano ragioni di convenienza per doversi astenere, considerato altresì che non ricorrevano i casi previsti dall'art. 51 comma 1, numeri 1 e 3, né ricorrevano cause di incompatibilità dei componenti del Collegio a svolgere la loro funzione giudicante, fissava l'udienza di discussione per il giorno 27/11/2025.

Nel frattempo, il sig. Conti presentava, in data 26 novembre 2025, ulteriore richiesta di astensione nei confronti del Presidente del Collegio, avv. Pietro Fantoni, con allegato esposto di pari data.

All'udienza del 27/11/2025, tenutasi in modalità telematica, erano presenti personalmente l'incolpato sig. Saimon Conti e il Procuratore Federale.

Il Presidente, esaminata la richiesta di astensione svolta nei suoi confronti, riteneva non sussistere i presupposti previsti dall'art. 51 c.p.c. per l'astensione, né ragioni di convenienza per astenersi, né cause di incompatibilità a svolgere la funzione di giudicante con autonomia, imparzialità e indipendenza, né situazioni di conflitto di interesse con la FIV o le parti in giudizio; pertanto disponeva di procedersi oltre.

Preliminarmente il Presidente del Collegio rilevava che il sig. Saimon Conti aveva presentato il reclamo personalmente, senza avvalersi del ministero di un avvocato iscritto all'albo professionale e, posto che la questione appariva potenzialmente decisiva per la definizione del giudizio, invitava le parti costituite e presenti a discutere e a precisare le conclusioni.



Sentita la Procura Federale e il sig. Saimon Conti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 39 R.d.G., applicabile anche in sede di appello, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

)))

Motivi della decisione

Assorbente risulta la questione preliminare di inammissibilità del reclamo depositato dal sig. Saimon Conti, rilevata dal Collegio in sede d'udienza ed eccepita anche dalla Procura Federale nella sua memoria del 10/11/2025.

Il reclamo è stato depositato personalmente dal sig. Conti, con PEC di data 13/10/2025, dallo stesso firmato digitalmente e presentato senza l'assistenza tecnica di un avvocato iscritto all'albo professionale.

La questione è fondata e il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.

È necessario procedere a un’interpretazione sistematica delle norme processuali contenute nel Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela e nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

L'art. 27, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, nel disciplinare l'avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, statuisce che *“salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore”*. E il successivo art. 30 comma 3, lettera f) CGS dispone: *“il ricorso contiene ... omissis ... f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”*.



Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia CONI, con decisione n. 24/2018 del 16/3/2018, hanno ritenuto che le citate disposizioni che disciplinano il procedimento di primo grado (art. 27, comma 2 CGS e art. 30, comma 3, lett. f) CGS) *“debbono essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso proposto davanti al Tribunale Federale. Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve ritenersi inammissibile.”*

L’art. 34 comma 3, lett f) R.d.G. FIV analogamente, nel regolare il procedimento innanzi al Tribunale Federale, prevede che il ricorso della parte interessata contenga la *“sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”*.

Proseguono le Sezioni Unite: *“Pur in assenza di una espressa analoga previsione per i giudizi davanti alle Corti Federali, la regola, in quanto espressione di un principio generale, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di appello.”*

“Del resto, anche per il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, è esplicitamente richiesta, dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, l’assistenza di un legale nel procedimento che si svolge dinanzi al Collegio.”

“Ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una



specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati.”

“Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo.”

“Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo.” (così Collegio di Garanzia CONI, sez. unite, decisione 24/2018, cit.).

Il principio che l’ordinamento statale (o sportivo) possa disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa, rendendo necessario il patrocinio di un avvocato iscritto, limitando o escludendo la possibilità di autodifesa, non può essere smentito da una frettolosa lettura dell’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, cui si deve fare riferimento anche nell’Ordinamento Sportivo al fine di interpretare correttamente le norme e i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, ha precisato che *“all’art. 6 della convenzione dei diritti dell’uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, non possa attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali* (così Cass. civ. sez. II, 9/6/2011, n. 12570). E ancora, sempre a proposito dell’art. 6 CEDU e, in questo



caso, i rapporti con il codice di procedura penale: *“Rientra nella discrezionalità legislativa disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa”* (Corte Costituzionale 22/12/1980 n. 188).

A questo punto, rimane da verificare se, come previsto dall'*incipit* dell'art. 27, comma 2 CGS (*“salva diversa previsione dello Statuto federale”*), una specifica norma procedurale di una singola Federazione, nel nostro caso la Federazione Italiana Vela, preveda una deroga al principio generale della necessaria assistenza tecnica nel giudizio sportivo e cioè se esista, in qualche caso specifico, la possibilità per una parte di stare nel giudizio anche senza il ministero del difensore.

A tal proposito va rilevato che il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela non prevede questa deroga per i procedimenti innanzi ai Giudici Federali (Capo V, Sezione II del Regolamento di Giustizia). Come evidenziato vi sono norme che anzi espressamente prevedono la difesa tecnica (vedasi il citato art. 34 comma 3, lett. f) R.d.G., ma anche l'art. 10 R.d.G. sul gratuito patrocinio) con la conseguenza che la difesa tecnica è un requisito necessario e condizione di ammissibilità di un ricorso proposto davanti al Tribunale Federale e alla Corte d'Appello Federale.

La norma di carattere generale di cui all'art. 8 R.d.G., inclusa nel Capo II *“Accesso alla Giustizia”*, correttamente letta e interpretata, non depone in senso contrario. La locuzione contenuta nel terzo comma - *“Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore”* - va intesa nel senso che le parti hanno la facoltà di partecipare attivamente al giudizio e lo possono fare solo con il ministero del difensore. In tal caso la parte, *titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*, diventa parte processuale costituita.



Né, certamente, potrebbe sostenersi che l'art. 8 cit., nell'impiegare la locuzione "possono", si limiti ad attribuire all'incolpato la facoltà di farsi assistere da un difensore: una simile lettura della disposizione ne determinerebbe infatti l'irrilevanza, poiché, così interpretata, essa varrebbe ad attribuire all'interessato una facoltà – quella di farsi assistere da un difensore – che già gli è riconosciuta secondo i principi generali che governano la giurisdizione.

In definitiva, l'art. 8 R.d.G. statuisce in merito alla *capacità e legittimazione processuale della parte* (commi 1 e 2) e alla *rappresentanza processuale* (comma 3).

Va evidenziato che il termine "*parte*", nel lessico processuale e nel codice di procedura civile - al quale in questa sede deve farsi riferimento, stante il richiamo operato dall'art. 1, comma 6 R.d.G. - viene inteso normalmente come parte costituita a mezzo di un difensore.⁴

Non a caso, quando il codice di procedura civile ammette la difesa personale della parte, ciò fa esplicitamente, così come avviene nell'art. 82 c.p.c., là dove si prevede, al primo comma, che "*davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100*".

⁴ Il codice di rito in altri casi è specifico nell'utilizzare una differente terminologia: ad esempio "*comparizione personale*" (art. 117 c.p.c. - interrogatorio non formale delle parti), "*comparizione personale*" (art. 185 c.p.c. - tentativo di conciliazione); "*parte personalmente*" (art. 229 c.p.c. - confessione spontanea); "*la parte interrogata deve rispondere personalmente*" (art. 231 c.p.c. - risposta nell'interrogatorio formale); "*il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte*" (art. 237 c.p.c. - prestazione del giuramento decisorio).



Non esiste quindi una deroga⁵, per i procedimenti Federali (Capo V, Sezione II del Regolamento di Giustizia) innanzi ai Giudici Federali FIV (Tribunale e Corte d'Appello Federale), al principio generale secondo cui – per utilizzare le parole del Collegio di Garanzia è “*necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo*”.

Ne consegue che - ai sensi del combinato disposto degli art. 27, comma 2 CGS, art. 30, comma 3, lettera f) CGS, art. 8, comma 3 R.d.G., art. 34, comma 3, lett. f) R.d.G., applicabili anche al giudizio di appello come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia nella citata decisione - il reclamo presentato dal sig. Conti personalmente e non sottoscritto da un difensore iscritto all'albo e munito di procura deve ritenersi inammissibile.

La rilevata inammissibilità del reclamo ha carattere assorbente e rende superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e delle altre domande proposte; inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334 c.p.c., in questa sede applicabile stante il richiamo operato dall'art. 1

⁵ Per completezza, va evidenziato che, nel Regolamento di Giustizia della FIV, l'unica deroga al requisito della necessaria difesa tecnica è rappresentata dal giudizio innanzi al Giudice Sportivo Nazionale (regolato nel Capo IV) per le ristrette materie per le quali è competente (art. 18 R.d.G.). I procedimenti in questo caso sono improntati a una chiara speditezza, informalità e linearità: non è ad esempio prevista udienza in primo grado ma viene semplicemente fissata la data di decisione (art. 24 R.d.G.) e i soggetti (si badi “*soggetti*” e non “*parti*”) ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Non si rinviene per i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo una norma corrispondente a quella di cui all'art. 34, comma 3, lett f) RdG (requisito della sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura, per i ricorsi innanzi al Tribunale Federale).



comma 6 R.d.G., l'appello incidentale proposto dalla Procura Federale perde ogni efficacia.

PQM

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del R.d.G, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Saimon Conti e condanna il tesserato al pagamento della sanzione pecuniaria pari al doppio della cauzione.

Genova, 3 dicembre 2025

Il Presidente della Corte Federale

Avv. Pietro Fantoni

Avv. Cesare Fumagalli

Avv. Andrea Orestano